

TRIBUNALE PENALE DI ROMA
SEZIONE G.I.P. – UFFICIO 36°

Proc.pen.n. [REDACTED] RNR – [REDACTED] RGIP

ORDINANZA SU RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Il G.I.P.

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza tenutasi il 25.9 u.s. ai sensi degli artt. 409/410 e 127 cpp;

Esaminati gli atti del procedimento in oggetto, iscritto dapprima nei confronti di ignoti, quindi nei confronti di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] per reati ex artt. 328, 607 cp – persone offese [REDACTED] e [REDACTED], prossimi congiunti di [REDACTED], deceduto in carcere;

Esaminato il proprio provvedimento del 7.1.2019, di rigetto dell'iniziale richiesta di archiviazione del PM;

Vista la richiesta di archiviazione reiterata dal PM all'esito di nuove indagini il 16.5.2019;

Esaminate le opposizioni e le memorie prodotte dalle parti;

OSSERVA

1. Come già evidenziato nel precedente provvedimento di rigetto, in base a quanto risulta dagli atti acquisiti e dalle dichiarazioni delle persone indagate, la vicenda è riassumibile nei seguenti termini.

[REDACTED] (nato nel [REDACTED]) è morto suicida il 24.2.2017 presso la Casa Circ.le [REDACTED] di [REDACTED], dov'era ristretto in **custodia cautelare** nel procedimento definito, a seguito di giudizio abbreviato, con sentenza di condanna del Tribunale monocratico di [REDACTED] del 14.2.2017 per reati ex artt. 337-582-585 cp; **nella stessa sentenza si era tuttavia disposta nei confronti del suddetto l'applicazione provvisoria di misura di sicurezza (ricovero in REMS), "con revoca della misura cautelare della custodia in carcere"**.

In relazione al decesso, dagli atti risulta l'esistenza di altro procedimento penale, iscritto nel RNR – Noti, per reato ex art.589 cp.

Oggetto del presente procedimento è invece **l'illegittima detenzione in carcere del suicida**, che si assume dovesse essere rimesso in libertà, in attesa dell'individuazione di REMS disponibile ad accoglierlo; e, appunto, **l'omessa/tardiva individuazione, da parte dei competenti Uffici dell'amministrazione penitenziaria, della R.E.M.S. presso cui disporre il ricovero**, in esecuzione della misura di sicurezza provvisoria sulla quale dal 14.2.'17 ormai convergevano i provvedimenti emessi nei due distinti ed autonomi procedimenti che riguardavano [REDACTED]

Questi era stato infatti arrestato in flagranza dei reati di cui agli artt. 337-582-585 cp il 2.9.'16; in sede di convalida, prodromica al giudizio direttissimo, **ne era stata disposta la custodia domiciliare**: rimasta ineseguita, nell'immediatezza, per inidoneità del domicilio (l'abitazione familiare), attestata dalla PG delegata all'esecuzione – **l'imputato era stato perciò condotto in carcere**.

In seguito la misura degli arresti domiciliari, pur ribadita all'udienza del 25.10.'16 del giudizio abbreviato frattanto chiesto ed ammesso, era rimasta ancora una volta ineseguita, perché nel frattempo con altra sentenza, divenuta definitiva il 13.9.'16, della Corte d'Appello di [REDACTED] in autonomo e precedente processo, era stata disposta nei confronti del medesimo (assolto per

difetto di imputabilità) **l'applicazione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia** – provvedimento notificato il 14.9, ma eseguito soltanto il 30.11.16 mediante ricovero di [REDACTED] presso la R.E.M.S. di [REDACTED].

Nel giudizio abbreviato - disposta dal Giudice perizia psichiatrica (affidata al Dr. [REDACTED]) e depositata relazione attestante il vizio di mente (quantomeno parziale) dell'imputato -, il 15.12.2016 era stata analogamente disposta, in sostituzione della custodia cautelare domiciliare (mai eseguita), la misura di sicurezza provvisoria del ricovero di [REDACTED] presso una R.E.M.S. (quella di [REDACTED] dove in quel momento si trovava).

Era stata così eliminata la contraddittorietà di provvedimenti giudiziari sulla libertà personale del suddetto.

Tuttavia, a seguito di diversi 'allontanamenti' del medesimo dalla R.E.M.S. di [REDACTED] il Giudice del rito abbreviato, con ordinanza del 21.12.'16, richiamando l'originario suo provvedimento cautelare (di arresti domiciliari), **aveva disposto l'applicazione, su richiesta del PM, della custodia in carcere.**

La suddetta perizia psichiatrica – integrata dai chiarimenti offerti dal perito in quella stessa udienza del 14.2.2017, ha quindi accertato il vizio parziale di mente dell'imputato, giudicato socialmente pericoloso; dopo l'audizione del perito e le dichiarazioni dell'imputato, è stata emessa, il 14.2.2017, sentenza di condanna, nella quale come detto si è disposta in via provvisoria la misura di sicurezza del ricovero in REMS, "*con revoca della misura cautelare della custodia in carcere*".

Disposizione rimasta ineseguita per mancanza di posto nell'unico istituto (REMS di [REDACTED]) interpellato dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, attivato da comunicazione della Direttrice del Carcere – la risposta negativa della REMS di [REDACTED], del 16.2.2017, è in atti.

Non sono state eseguite ulteriori ricerche per individuare altra REMS disponibile.

Neppure si è dato corso alla disposta revoca della custodia in carcere.

2. Più specificamente, questa è la sequenza cronologica degli eventi nei momenti cruciali.

21 dicembre 2016

Su richiesta del PM il Giudice applica la misura della custodia cautelare in carcere.

23 dicembre 2017

La misura viene eseguita: [REDACTED] – che era in REMS per il provvedimento del Tribunale Monocratico (e in attesa dell'udienza per il riesame della pericolosità per la sentenza, ormai definitiva, della Corte d'Appello), torna a [REDACTED].

14 febbraio 2017

Dopo aver sentito nuovamente il perito, all'esito dell'integrazione (questi conferma il vizio parziale e la pericolosità sociale, nonché l'alto rischio suicidario¹, suggerendo di condurre l'imputato in una struttura idonea, anche non REMS); e il [REDACTED] stesso (che esprime tutta la disperazione provocatagli dalla permanenza in carcere, e chiede gli arresti domiciliari presso l'abitazione o nella struttura di [REDACTED]), il Giudice condanna l'imputato alla pena di mesi 4 di reclusione, disponendo la misura di sicurezza con assegnazione in REMS (con esclusione della REMS di [REDACTED], segnalando quella di [REDACTED] – segnalata come inesistente dal DAP), **revocando la misura della custodia in carcere.**

Intanto era rimasta sospesa anche la misura di sicurezza provvisoria della Corte d'Appello, in vista dell'udienza per il riesame della pericolosità dinanzi al Magistrato di Sorveglianza – rinviata a marzo per un difetto di notifica al detenuto.


[REDACTED] quindi rimane a [REDACTED].

16 febbraio 2017

La REMS di [REDACTED], individuata dall'Ufficio coordinamento Misure di Sicurezza del DAP (diretto dalla Dott.ssa [REDACTED]), risponde di non avere posto.

Nessuno si rivolge alle altre REMS presenti nel [REDACTED].

¹ [REDACTED] era infatti sottoposto alla misura della **grande sorveglianza**, per la quale doveva essere controllato ogni 15 minuti (lui dichiarerà che ciò non accadeva) – gli agenti saranno per questo sottoposti a diverso procedimento per **concorso in omicidio colposo**.



24 febbraio 2017

██████████ si suicida.

3. Su tale base il PM ha formulato - e ora ribadito, esperite ulteriori indagini dopo il precedente provvedimento di rigetto - **richiesta di archiviazione del procedimento**, sostenendo in sintesi che nelle condotte della Direttrice del carcere ██████████ e delle Dirigenti degli Uffici dell'amministrazione penitenziaria competenti all'individuazione della REMS ove eseguire il ricovero - nel frattempo individuate ed iscritte quali persone indagate, non sia ravvisabile il dolo necessario ad integrare i reati ex artt. **328 e 607 cp**, ma soltanto negligenza.

Negli atti delle parti (atti di opposizione all'archiviazione, memorie e produzioni documentali) tali conclusioni sono sostenute o avversate in base ad argomentazioni alla cui lettura si rimanda in dettaglio.

4. Questo essendo lo svolgimento dei fatti, non possono non ravvisarsi responsabilità - ai fini dell'esercizio dell'azione penale, su cui unicamente incide il presente provvedimento -, nella mancata esecuzione del provvedimento di revoca della custodia cautelare in carcere, contenuto nella sentenza di condanna di ██████████ del 14.2.2017 - a prescindere da tempi e modi dell'individuazione della REMS dove ricoverare il suddetto per l'esecuzione della misura di sicurezza; e nella mancata tempestiva individuazione della stessa, da parte degli addetti ai competenti uffici dell'amministrazione penitenziaria, interpellando tutte le REMS regionali e facendo quanto necessario per promuovere la designazione di REMS extraregionale. Deve a tale stregua precisarsi la posizione delle indagate.

• ██████████
Direttrice della Casa Circondariale ██████████ di ██████████.

A seguito dei due provvedimenti "contrastanti" della Corte d'Appello e del Tribunale Monocratico - disponenti l'uno il ricovero in REMS e l'altro gli AA.DD., nel novembre 2016 la Direttrice si era rivolta all'Ufficio di Sorveglianza (competente per il primo provvedimento, essendo la sentenza divenuta definitiva) per sapere "come comportarsi".

Il Magistrato di Sorveglianza ha risposto il 16 novembre 2016 precisando che "l'interessato deve permanere in misura di sicurezza provvisoria sino alla pronuncia del MS all'esito del riesame della pericolosità sociale", fissato per l'udienza del 30 gennaio 2017 (poi rinviata al mese di marzo per un vizio di notifica).

Da notare che non risulta che la ██████████ in detta circostanza abbia interpellato anche il Tribunale monocratico - e comunque la sibillina risposta di cui sopra non implicava la necessaria permanenza in carcere di ██████████ e non ne vietava la scarcerazione in attesa dell'esecuzione della misura di sicurezza provvisoria.

In ogni caso, dopo il 14 febbraio 2017, ogni contraddizione era risolta, con il citato provvedimento contenuto nella sentenza di condanna del Tribunale monocratico, che disponeva **l'espressa revoca della custodia cautelare in atto nei confronti di ██████████**, in favore della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in REMS.

Non risultano sul punto ulteriori interlocuzioni della ██████████ con l'A.G., a prescindere dalla più o meno sollecita designazione della REMS presso cui eseguire il provvedimento di due diversi organi giurisdizionali.

Dal 14.2.2017, ██████████ è stato perciò detenuto senza titolo nella Casa Circ.le ██████████ dove si è tolto la vita.

Alla ██████████ è ascrivibile un comportamento omissivo (non ha eseguito il provvedimento di revoca della custodia cautelare in carcere, contenuto nella citata sentenza di condanna di ██████████ del 14.2.2017), in violazione dei doveri inerenti la sua funzione; comportamento sorretto, sul piano psicologico, dal richiesto dolo generico, anche eventuale (pacificamente ammesso dalla giurisprudenza in relazione ai reati omissivi propri, in termini di consapevolezza ed accettazione dell'antigiuridicità della condotta omissiva).

Ciò vale sia per il reato dell'**art.328.1 cp** - omissione di un atto che il p.u. deve compiere **senza ritardo** (per le ragioni indicate nella norma, fra le quali certo rientra il caso in esame); sia per il reato ex **art.607 cp** - p.u. preposto o addetto ad un carcere giudiziario che non obbedisce

all'ordine di liberazione dato dall'Autorità competente, ovvero indebitamente protrae (consapevole dell'assenza di titolo) la limitazione della libertà personale del soggetto passivo.
Si tratta di **reati propri** rispetto ai quali la [REDACTED] riveste, in entrambi i casi, la qualità richiesta.

• [REDACTED]
Dirigente dell'Ufficio VI della Direzione Generale Detenuti del DAP, cui competeva la tempestiva individuazione della REMS nel caso di specie: ciò è avvenuto selezionando quella di [REDACTED], con emissione del provvedimento di applicazione della misura di sicurezza presso tale struttura (prot. GDAP [REDACTED], del 16 febbraio 2017).

La difesa ha dedotto che l'indicazione delle REMS è vincolata al principio di territorialità, su base regionale – non è perciò possibile indicare REMS fuori dal territorio della Regione, se non per indicazione dell'AG e comunque previo accordo tra le Regioni interessate.

Nel caso in esame, esclusa la REMS di [REDACTED] dallo stesso provvedimento giurisdizionale (che indicava a tal fine la REMS di [REDACTED] – non esistente), non risulta che, nell'emergenza determinata dalla manifestata indisponibilità di posto-letto presso la REMS di [REDACTED] inizialmente designata, siano state interpellate le due REMS di [REDACTED], le quali a novembre avevano manifestato indisponibilità di posti, ma dopo il 16 febbraio 2017 (tre mesi più tardi) non sono state nuovamente interpellate, per verificarne l'eventuale sopravvenuta disponibilità.

Non è documentato in atti, allo stato, che l'Ufficio fosse tenuto solo a ricercare ed indicare la REMS competente nel caso di specie, senza alcun ulteriore dovere (potendo anzi asseritamente disinteressarsi della vicenda) di attivarsi per la ricerca di altra, in caso di indisponibilità della prima designata, promuovendo le procedure e gli interventi necessari per l'individuazione e la designazione di REMS anche al di fuori della Regione – una sollecitazione in tal senso poteva essere colta anche nella designazione, in sentenza, di REMS extraregionale, seppur erroneamente indicata ([REDACTED], in [REDACTED]).

Anche alla [REDACTED] appare perciò ascrivibile una condotta omissiva, ai sensi dell'**art.328 cp** (per il quale soltanto possiede la qualità necessaria), con dolo generico anche indiretto, in violazione dei doveri del pubblico Ufficio cui era preposta, rispetto ad un atto di competenza dello stesso, da compiere senza ritardo per le ragioni di cui sopra.

• [REDACTED]
Attualmente in pensione, la Dott.ssa [REDACTED] rivestiva all'epoca dei fatti la funzione di Dirigente dell'Ufficio I affari generali del DAP – Direzione Generale Detenuti.

È risultato dalle indagini che a tale ufficio non competeva l'individuazione delle REMS, incombenza gravante invece, come visto, sull'Ufficio VI (Ufficio coordinamento misure di sicurezza) della stessa D.G.D., diretto dalla Dott.ssa [REDACTED].


La nota dell'Ufficio VI Coordinamento Misure di Sicurezza del 16 febbraio 2017, con la quale si individua la REMS di [REDACTED] per l'esecuzione della misura di sicurezza nei confronti di [REDACTED] è a firma della Dott.ssa [REDACTED] unicamente quale Dirigente di turno, quel pomeriggio, per la Direzione Generale Detenuti (come documentato dal prospetto dei turni del mese di febbraio 2017, prodotto dalla difesa) – si è perciò limitata alla firma di un atto già predisposto, a seguito di istruttoria, dall'ufficio competente (il VI).

Non ravvisandosi responsabilità della [REDACTED] nella vicenda esaminata, può accogliersi la richiesta di archiviazione formulata dal PM per la medesima.

5. Le condotte attribuibili, a titolo di dolo, seppur indiretto, alla [REDACTED] e alla [REDACTED] rivestono inoltre efficacia causale rispetto alla morte di [REDACTED].

Si configura perciò, a carico di entrambe le indagate, in relazione a tale evento, la fattispecie criminosa dell'**art.586 cp**, nella quale la morte del soggetto passivo costituisce conseguenza non voluta (ma secondo l'opinione preferibile quantomeno prevedibile) di altro reato doloso (quali quelli di cui sopra).

Tale reato non figura fra quelli per i quali è stato iscritto il procedimento; tuttavia, secondo Cass., Sez.5, n.43262/2008 "Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione, in quanto, una volta formulata la richiesta di archiviazione, il



"*thema decidendum*" non si modella sulla base di una specifica domanda, ma sulla base delle risultanze processuali, dalle quali il G.i.p. può trarre elementi per disporre la formulazione in ordine a ulteriori fatti di reato" (nello stesso senso, tra le altre, Sez.6, n.42508/2012).

PQM

RIGETTA la richiesta di archiviazione del procedimento, disponendo la restituzione degli atti al PM in sede per la formulazione dell'imputazione nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] per i reati a ciascuna attribuibili alla luce delle risultanze in atti – **artt.328 e 586 cp per entrambe; art.607 cp per la sola** [REDACTED].

DISPONE l'archiviazione del procedimento limitatamente alla posizione di [REDACTED].

Roma, 8.10.2020

IL GIP / GUP /
Claudio CARINI

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 08/10/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Roberta Saltelli*



